

# **Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano per la Integrità e la Trasparenza**

## **UNIONCAMERE LIGURIA**

**TRIENNIO  
2015-2017**

(ai sensi della L.190/2012 e del D.Lgs 33/2013)  
Approvato con delibera della Giunta

<b>1</b>	PREMESSA	3
<b>2</b>	OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO TRIENNALE	3
<b>3</b>	UNIONCAMERE LIGURIA: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI	4
<b>3.1</b>	La <i>mission</i> di Unioncamere Liguria	4
<b>3.2</b>	(segue) Competenze e Funzioni	4
<b>3.3</b>	Gli Organi di Unioncamere Liguria	6
<b>3.4</b>	La struttura Organizzativa al 1/1/2015	7
<b>3.5</b>	Funzionigramma	8
	<b>SEZIONE I - IL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE</b>	9
<b>4</b>	LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI IN ASTRATTO DALLA L.190/2012	9
<b>4.1</b>	I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (Artt.. 316- <i>bis</i> , 316- <i>ter</i> , 640, comma 2, N. 1, 640- <i>bis</i> e 640- <i>ter</i> )	9
<b>4.2</b>	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Artt. 317, 318, 321, 322, 346, del C.P.)	14
<b>5</b>	GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	22
<b>5.1</b>	L'Autorità Nazionale Anticorruzione	23
<b>5.2</b>	Il Dipartimento della Funzione Pubblica	24
<b>5.3</b>	I soggetti coinvolti in Unioncamere Liguria	24
<b>6</b>	IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO E LA GESTIONE DEL RISCHIO	26
<b>6.1</b>	Individuazione delle aree a rischio e misure di prevenzione (tabella)	32
<b>7</b>	PRINCIPI CHE SOTTOSTANNO ALLA POLITICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI UNIONCAMERE LIGURIA	37
	<b>SEZIONE II - IL PIANO PER L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA</b>	40
<b>8</b>	TRASPARENZA	40
<b>8.1</b>	Obblighi adempiuti da parte di Unioncamere Liguria (tabella e slides): analisi dell'esistente ed iniziative da intraprendere	40
<b>8.2</b>	Compiti del Responsabile della Trasparenza	45
<b>8.2.1</b>	Attività di promozione e diffusione dei contenuti del Programma e dati pubblicati	45
<b>8.2.2</b>	La programmazione strategica (tabella)	46
<b>8.3</b>	Limiti alla Trasparenza	48
<b>8.4</b>	Accesso Civico	49
<b>8.5</b>	Qualità delle informazioni	50
<b>8.6</b>	Dati aperti e riutilizzo	50
<b>8.7</b>	Accesso alle informazioni pubblicate	50
<b>8.8</b>	Adeguamento del Programma triennale per la trasparenza e la integrità	50
<b>9</b>	I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLE PERFORMANCES	51
<b>10</b>	CODICE ETICO	51
<b>11</b>	FORMAZIONE DEL PERSONALE	51
<b>12</b>	MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE ED EFFICACIA DEL PTPC	51

**LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE:**

- ANAC** Autorità nazionale anticorruzione  
**PTPC** Piano Triennale Prevenzione Corruzione  
**PTTI** Piano Triennale Trasparenza ed Integrità  
**PNA** Piano Nazionale Anticorruzione  
**DFP** Dipartimento Funzione Pubblica

**PEGP** Piano Esecutivo di gestione e della Performance  
**RPCT** Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza

## **1 PREMESSA**

La **legge 190/2012** recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e il **D.Lgs 33/2013** avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* hanno introdotto nell’ordinamento italiano nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, anche per il tramite della applicazione del principio della trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Uno di tali strumenti è rappresentato dal PTPC (Piano Triennale Anticorruzione) che deve essere redatto sulla base delle linee guida di cui al PNA, predisposto dal DFP ed approvato - con Delibera n. 72 del 11/09/2013 - dall’ANAC (individuata dalla legge quale Autorità Nazionale anticorruzione) e dal PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità).

Unioncamere Liguria, **pur non essendo destinataria diretta delle normative di riferimento ex D.Lgs 33/2013 relativa al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della Legge 190/2012, intende volontariamente aderire, come le altre Unioni Regionali, al principio di trasparenza, implementando altresì le procedure già in essere ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi.**

## **2 OGGETTO E FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE**

Ai sensi della normativa sopra citata **Unioncamere Liguria** (Unione regionale delle camere di commercio, industrie, artigianato e agricoltura della Liguria) ogni anno adotta un Piano triennale:

- a) di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle attività al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Con lo stesso Piano, definisce le procedure appropriate per prevenire il rischio di corruzione nell’azione dell’Ente, nonché per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il Piano è aggiornato annualmente, entro il **31 gennaio**, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, anche sulla base dei risultati della verifica della sua attuazione.
- b) per la Integrità e la Trasparenza, con la funzione di dare atto del corretto adempimento agli obblighi di pubblicità

Il presente documento costituisce, pertanto, il *“Piano triennale di prevenzione della Corruzione e per la Integrità e la Trasparenza 2015 - 2017”* recepisce i decreti attuativi, le circolari, le linee guida e le direttive di cui al periodo che precede, tenuto conto, in particolare, dell’emanazione del PNA, dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013 e le

linee guida di Unioncamere, riguardanti rispettivamente il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza ed il regime delle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Con esso Unioncamere Liguria, al pari delle altre Unioni regionali, intende aderire alla disciplina sulla trasparenza quale valore fondante della propria azione, tenuto conto delle peculiarità derivanti dalla sua natura giuridica.

**Il documento è strutturato in due sezioni, di cui la prima integra il Piano Triennale Anticorruzione e la seconda il Piano per la Integrità e la Trasparenza.**

Il Responsabile assicura la massima diffusione del PTPC / PTTI, sia all'esterno che all'interno dell'amministrazione. A tal fine, è pubblicato nel sito web di Unioncamere Liguria, sezione "Amministrazione Trasparente".

### **3 UNIONCAMERE LIGURIA: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI**

Unioncamere Liguria è la struttura associativa regionale che riunisce e rappresenta le quattro Camere di Commercio della regione. Le Camere di Commercio di Genova, Imperia, La Spezia e Savona sono pertanto associate, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 580/1993 come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010, nell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria, la cui denominazione abbreviata è "Unioncamere Liguria".

L'Unioncamere Liguria, insieme alle altre Unioni regionali, all'Unioncamere italiana, alle Camere di commercio italiane e ai loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.

È parte integrante di un sistema camerale che comprende 105 Camere di Commercio provinciali, 19 Unioni Regionali, 103 Aziende Speciali, 65 sportelli Enterprise Europe Network.

#### **3.1 La Mission di Unioncamere Liguria**

Obiettivo principale di Unioncamere Liguria è quello di realizzare e promuovere iniziative a favore dello sviluppo e della valorizzazione del territorio, del sistema delle imprese e dell'economia regionale in generale.

*"Curare e rappresentare gli interessi comuni delle Camere associate e assicurare il coordinamento dei rapporti con la Regione; promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio di attività e servizi di competenza camerale", questa la mission esplicitata nel nuovo provvedimento legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010 che chiarisce e rafforza il ruolo delle Unioni Regionali.*

#### **3.2 (segue) Competenze e Funzioni**

Come precisato all'art.2 del vigente Statuto «1. in armonia con le finalità istituzionali delle Camere di commercio e nel rispetto della loro autonomia, l'Unioncamere Liguria cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione. In particolare:

- a) *svolge, nell'ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;*
- b) *assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale, cura e realizza studi e ricerche e predispone il rapporto annuale sulle attività delle Camere di commercio da presentare alla Regione;*
- c) *svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di commercio della regione Liguria e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;*
- d) *promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l'Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale;*
- e) *promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 580/1993, al fine di assicurarne una gestione più efficace e perseguire economie di scala;*
- f) *promuove e coordina, in collaborazione con l'Unioncamere italiana, l'utilizzo da parte della rete camerale della Liguria, dei programmi e dei fondi comunitari e regionali, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;*
- g) *può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.*

*2. Per il raggiungimento di tali finalità, l'Unioncamere Liguria promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa a enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale».*

Obiettivo principale di Unioncamere Liguria è, pertanto, quello di realizzare e promuovere iniziative a favore dello sviluppo e della valorizzazione del territorio, del sistema delle imprese e dell'economia regionale in generale. *"Curare e rappresentare gli interessi comuni delle Camere associate e assicurare il coordinamento dei rapporti con la Regione; promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio di attività e servizi di competenza camerale"*: questa la *mission* esplicitata nel nuovo provvedimento legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010 che chiarisce e rafforza il ruolo delle Unioni Regionali.

Unioncamere Liguria opera sia sul fronte istituzionale che promozionale. Realizza servizi comuni regionali in appoggio al sistema camerale, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni e assicura il coordinamento delle istanze e degli interessi camerali nei confronti della Regione Liguria. In particolare negli ultimi anni si è ritagliata un ruolo importante nel settore turistico e nell'organizzazione e gestione di fiere e manifestazioni nel settore floricolo e agroalimentare, tramite specifiche convenzioni con la Regione Liguria,

rappresentando così il sistema camerale e il tessuto economico regionale in Italia e all'estero.

Le principali attività chiave per le quali opera Unioncamere Liguria si possono ricondurre alle seguenti macroaree:

- ✓ studi e statistica
- ✓ osservatori economici
- ✓ attività di informazione e accompagnamento alle imprese sui fondi strutturali
- ✓ partecipazione agli strumenti finanziari per le imprese
- ✓ attività di promozione e comunicazione, con particolare riferimento al settore agroalimentare
- ✓ EEN ALps (Enterprise Europe Network)

### 3.3 Gli Organi di Unioncamere Liguria

Sono organi dell'Unioncamere regionale:

- a) il **Consiglio**: esso è composto dai Presidenti delle Camere di commercio della Liguria e da un numero di componenti delle Giunte camerali pari a quattro per la Camera di commercio di Genova e a due per le Camere di commercio di Imperia, La Spezia e Savona. I componenti del Consiglio sono nominati per un triennio.
- b) la **Giunta**, costituita dai Presidenti delle Camere di Commercio della Liguria
- a) il **Presidente**, che è il legale rappresentante dell'ente e ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unioncamere Liguria. Viene nominato dal Consiglio su proposta della Giunta e dura in carica fino a due anni, salvo che cessi dalla carica di Presidente nella Camera di commercio di appartenenza, nel qual caso decade anche dalla carica nell'Unioncamere regionale.
- b) il **Collegio dei Revisori dei Conti** è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e viene nominato dal Consiglio; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ne riferisce immediatamente alla Giunta.

Infine, è presente la figura del **Segretario Generale**, il quale ha le seguenti funzioni:

- ✓ dirige gli uffici dell'Unione ed è il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie;
- ✓ adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente e assegna i premi di risultato e di produttività al personale, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni della Giunta;
- ✓ determina gli assetti organizzativi dell'Unioncamere Liguria, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria, nell'ambito di un'autonomia di spesa fissata dal Regolamento approvato dalla Giunta;
- ✓ esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi statutari, nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata; a tal fine adotta, con

proprie determinazioni, provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

### **3.4 La struttura organizzativa al 1/1/2015**

Nella chart di seguito riportata è indicata la struttura organizzativa alla data del 1/1/2015.

#### **CONSIGLIO**

Composta dai Presidenti e dai Consiglieri delle Camere di Commercio Liguri

#### **GIUNTA**

Franco Amadeo

Gianfranco Bianchi

Paolo Odone

Luciano Pasquale

#### **COLLEGIO REVISORI**

Presidente: Antonio Rosina

Membri: Maurizio Gianoni, Stefano Dellerba

#### **PRESIDENTE**

Paolo Cesare Odone

#### **VICE PRESIDENTE**

Franco Amadeo

#### **SEGRETARIO GENERALE**

Giorgio Marziano

#### **COMITATO SEGRETARI GENERALI (Organo consultivo)**


Maurizio Caviglia

Costantina De Stefano (Facente funzione)

Lorenzo Guardone (Vicario)

Stefano Senese

### 3.5 Funzionigramma





## **SEZIONE I**

### **4 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI IN ASTRATTO DALLA L.190/2012 ED IL CONCETTO DI CORRUZIONE**

Il Dlgs. n. 231/01, agli artt. 24 e 25, e la Legge 190/2012 prevedono i possibili reati, disciplinati dal codice penale, che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Come precisato dalla Legge 190/12 le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.

Ci si riferisce infatti alla *corruzione* in un'accezione ampia che esorbita dai confini tracciati dalla fattispecie penale, comprendendo episodi che si risolvono nella deviazione dall'integrità pubblica e dalle regole morali comunemente accettate; sotto quest'aspetto la corruzione è dunque da contrastare e prevenire con misure extrapenali operando sul versante prevalentemente amministrativo.

Occorre precisare come non sia presente nella legge n. 190/2012 una definizione di "corruzione", ma riprendendo quanto affermato nella circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il concetto di corruzione, ai fini dell'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012, deve essere inteso in senso lato, *"come comprensivo della varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.c., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite"*.

Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di "corruzione" deve affiancarsi quello di "vantaggio privato": con tale termine, infatti, il legislatore non ha evidentemente inteso riferirsi ai meri benefici economici derivanti dall'abuso del potere, ma a qualsiasi tipo di utilità che al soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare dal suo scorretto esercizio. Tale precisazione conferisce alla norma un raggio di azione molto ampio ed evidenzia la necessità che la stessa venga specificata in maniera diversa a seconda dell'esperienza e delle attività poste in essere da ciascuna pubblica amministrazione attraverso i vari piani triennali.

Di seguito si riporta una breve disamina delle fattispecie considerate dalla normativa.

<p><b>4.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter)</b></p>
--

Le norme sono finalizzate a reprimere fenomeni di "frodi" nella fase antecedente e successiva all'erogazione di sovvenzioni, finanziamenti e/o contributi da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea.

In particolare, gli artt. 316-ter c.p. e 640-bis C.p., che di seguito saranno analizzati, mirano a tutelare che, nella fase istruttoria all'erogazione dei suddetti finanziamenti pubblici, non siano commesse truffe; l'art. 316-bis C.p. punisce invece l'indebita utilizzazione dei contributi pubblici già ottenuti per finalità diverse da quelle per le quali erano stati erogati.

Gli articoli sopra richiamati vanno quindi a costituire un sistema di repressione delle frodi relative a sovvenzioni pubbliche o comunitarie, nelle diverse prospettive del conseguimento (640-bis C.p.) e dell'utilizzazione abusiva dei fondi (art 316-bis C.p.).

Per finanziamenti pubblici si intendono:

- a) contributi: qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o in conto interessi, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore;
- b) finanziamenti: concessioni di credito da parte di Enti pubblici a condizioni vantaggiose, per impieghi determinati;
- c) mutui agevolati: erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione ma in cui l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente e con maggior ampiezza dei tempi di restituzione;
- d) altre erogazioni dello stesso tipo: formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici.

Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono:

1. la provenienza dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee;
2. la rilevanza pubblica dell'operazione che giustifica l'onerosità unilaterale per chi dà le condizioni di favore e per chi le riceve.

Nel concetto di "erogazioni pubbliche", secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, rientrano anche le indennità di natura previdenziale, assistenziale e sanitaria (Cassazione penale, Sezione Unite, Sentenza n. 16568/07 e Sentenza n. 7537/10).

Di seguito l'analisi degli articoli del Codice Penale richiamati.

#### **Art. 640-bis C.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

L'art 640-bis C.p. così recita: *"la pena è della reclusione da 1 a 6 anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee"*.

La condotta è descritta *per relationem*, attraverso il rinvio all'art 640 C.p. (porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore l'Ente erogatore, causando ad esso un danno e procurando a sé un ingiusto profitto). L'elemento specializzante è l'oggetto materiale della frode, che consiste in ogni attribuzione economica agevolata, erogata da Enti pubblici, comunque denominata (contributi, finanziamenti, ecc.).

L'elemento psicologico nel delitto in questione è rappresentato dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di falsare il processo volitivo del soggetto passivo (Ente erogatore) e di determinarlo all'erogazione del finanziamento pubblico. Tale norma è quindi finalizzata alla repressione specifica delle frodi commesse dai privati nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche; tali frodi, secondo autorevole dottrina (Fiandaca – Grasso), non procurano solo un danno agli Enti erogatori ma colpiscono l'intero sistema economico sotto il profilo dello sviamento di risorse ingenti (c.d. "danno da sviamento") e dell'ostacolo all'attuazione dei programmi economici.

Il reato in esame può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui la Società produca documenti falsi allo stato e/o ad Enti pubblici e/o alle Comunità europee, al fine di indurre gli stessi in errore, per ottenere indebitamente, a favore della Società, finanziamenti pubblici.

**Art. 316-ter C.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

*L'art. 316-ter dispone che, "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 Euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 Euro a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".*

Il bene giuridico tutelato è il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e, in generale, dell'intera attività di programmazione economica attuata dagli Enti pubblici, nazionali e sopranazionali; la norma è infatti volta a reprimere tutte le possibili frodi relative alle sovvenzioni pubbliche o comunitarie nella prospettiva dell'indebito conseguimento di fondi. L'art 316-ter C.p. rappresenta quindi uno specifico strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la società effettivamente consegue l'indebita percezione. La condotta tipica può estrinsecarsi, sia in forma attiva che omissiva. La condotta attiva consiste nella utilizzazione e/o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o incompleti cui consegue la percezione di fondi provenienti dai soggetti passivi indicati dalla norma (Stato, Enti pubblici, Comunità europee).

Nel concetto di "utilizzazione" dovrebbe rientrare la documentazione, non espressamente richiesta dall'Autorità, che la Società ha facoltà di presentare per corroborare la sua richiesta di finanziamento, mentre il concetto di "presentazione" si dovrebbe riferire alle dichiarazioni di volontà o scienza fatte in forza di moduli o documenti espressamente richiesti dall'Ente erogatore.

La condotta omissiva, secondo giurisprudenza prevalente, può consistere anche nel semplice silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze, da chi abbia il dovere di farle conoscere. La fattispecie in questione è punita a titolo di dolo generico: è necessario che sussistano nell'agente la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti (o in caso di condotta omissiva, la mancanza o incompletezza dei dati forniti) e la volontà di conseguire in tal modo un indebito aiuto economico.

Tale reato, in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà contenuta nell'inciso iniziale, è applicabile solo se la fattispecie concreta non integri gli estremi del più grave reato previsto dall'art 640-bis C.p., sopra analizzato.

Considerazioni applicative: il reato in questione può coinvolgere varie funzioni aziendali e/o soggetti che prestino la propria attività per l'Azienda che, mediante la presentazione di documenti o dichiarazioni false o attestanti dati non rispondenti al vero, si attivino al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dei soggetti passivi indicati dalla norma.

I reati di indebita percezione di contributi in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter C.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis

C.p.) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione di documenti attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere, a titolo esemplificativo, contributi pubblici per uno specifico progetto oppure, nella fase di rendicontazione dello stesso, attraverso la falsificazione di documenti giustificativi delle spese sostenute con vantaggio per la Società.

#### **Art. 316-bis C.p. Malversazione a danno dello Stato**

L'art. 316 C.p. stabilisce che, *"chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni"*.

Nella malversazione si sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; assume cioè rilievo penale la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l'erogazione. La norma è infatti diretta a tutelare proprio l'interesse dello Stato e degli altri Enti pubblici affinché i loro interventi economici, in sostegno di attività di pubblico interesse, non siano vanificati dal comportamento fraudolento, nel caso di specie, della Società.

L'art. 316-bis C.p. si presenta perciò come una prescrizione parallela all'art. 640-bis C.p., operando nella fase esecutiva. L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà e coscienza di sottrarre i finanziamenti pubblici ottenuti dallo scopo prefissato.

Considerazioni applicative: un esempio di condotta che potrebbe configurare il reato in questione è quella della Società che, una volta ottenuti un finanziamento pubblico, con il vincolo di destinarli ad attività di formazione del personale (c.d. "formazione finanziata"), utilizza invece indebitamente gli stessi per un altro fine.

Il reato di malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.) potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di mancata destinazione dei contributi o finanziamenti ricevuti dallo Stato o da altro Ente pubblico per la specifica esecuzione delle attività finanziate (ad es. formazione) e di impiego degli stessi su altri investimenti e/o attività per le quali la Società nutre interesse.

#### **Art. 640, comma 2, n. 1, C.p. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico**

*"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 1.032 Euro.*

*La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro:*

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;*

*2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".*

I beni giuridici tutelati dalla norma sono l'integrità del patrimonio e la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.

Gli elementi della fattispecie tipica sono i seguenti:

- utilizzo di artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, danno e ingiusto profitto.

A) Per "artificio" si intende la simulazione/dissimulazione della realtà per indurre in errore la P.A. per effetto della percezione di una falsa apparenza; la condotta si traduce, cioè, nell'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A..

Per "raggiro" si intende ogni "macchinazione subdola" atta a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a fuorviare la psiche e le decisioni altrui (Manzini).

Secondo parte della dottrina (Fiandaca-Musco) e della giurisprudenza, anche la semplice menzogna, purchè dotata di un grado apprezzabile di pericolosità, può integrare il reato di truffa.

B) La "induzione in errore" della vittima (la P.A.) deve essere una conseguenza delle suddette condotte fraudolente, di un vero e proprio inganno perpetrato dalla Società.

C) Per "atto di disposizione" si intende un trasferimento patrimoniale non provocato da un'usurpazione unilaterale dell'agente (Società), ma bensì effettuato da parte della vittima, a seguito dell'induzione in errore. E' pacifico che l'atto di disposizione possa consistere anche in un "non facere": la vittima trascurava un comportamento che, se compiuto, avrebbe o aumentato il patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento.

D) Ultimo elemento essenziale, ai fini della configurazione del reato di truffa, è il danno patrimoniale subito dalla vittima, da cui discende un ingiusto profitto per l'Agente ("profitto ingiusto", che può anche non essere di natura patrimoniale, ma consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale).

Il danno, secondo la "concezione economica", attualmente dominante in dottrina, deve comportare invece un'effettiva perdita patrimoniale per la vittima ("danno emergente" o "lucro cessante"), da valutare anche in relazione alla sua categoria sociale.

L'elemento psicologico del delitto di truffa è rappresentato dal dolo generico; tutti gli elementi costitutivi del reato, appena descritti, devono essere oggetto di rappresentazione e volontà per l'agente. Il dolo può essere concomitante o precedente alla condotta, ma non può profilarsi in epoca susseguente.

Il reato di truffa, secondo le Sezioni Unite della Cassazione e la dottrina dominante, si consuma con il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente (nel caso di specie, la Società) e con l'effettivo danno patrimoniale della vittima (Stato o Ente pubblico).

Si tratta di una tipologia di reato configurabile in tutti gli ambiti aziendali.

Un controllo preventivo che la Società può adottare per circoscrivere il rischio di verificazione di tale reato consiste nel garantire una puntuale attività di controllo gerarchico, comprensivo di un efficace sistema di deleghe.

Considerazioni applicative: tale reato è configurabile, ad esempio, nel caso in cui l'Ente utilizzi artifici o raggiri nella contrattazione con la P.A., non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell'esecuzione; si pensi, in quest'ultimo caso, alla Azienda che, nel contesto di un rapporto contrattuale lecito, induca in un secondo momento in errore la P.A. con artifici o raggiri, ad esempio nella fase di rendicontazione delle attività.

**Art. 640-ter C.p. Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico**

*"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 Euro a 1.032 Euro. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del comma 2 dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al comma 2 o un'altra circostanza aggravante".*

Tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A.; di conseguenza, ai fini del presente "Piano", è ricompreso, nel reato di "frode informatica in danno dello Stato":

- qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, che procuri in tal modo un ingiusto profitto per la Società, con un danno per la Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi intervento, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o ad esso pertinenti, che procuri alla Società un ingiusto profitto, con un danno alla P.A..

Considerazioni applicative: il reato di frode informatica (art. 640-ter C.p.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione di registri informatici della P.A. per modificare lo status di singole pratiche al fine di ottenere un vantaggio per la Società.

#### **4.2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt. 317, 318, 321, 322, 346, del Codice penale)**

Si prendono di seguito in esame i più rilevanti tra i reati-presupposto sopra richiamati:

##### **Art.314 C.p. Peculato**

La fattispecie di delitto in questione costituisce un reato proprio, a soggettività qualificata, in quanto postula in capo al soggetto attivo la qualifica soggettiva di "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio", differenziandosi in ciò dalla appropriazione indebita, che costituisce un reato comune. Con la fattispecie il Legislatore incrimina la condotta del "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio" che *"avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria"*.

##### **Art. 317 C.p. Concussione**

*"Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni"*.

Si tratta infatti di un "reato proprio", che può essere commesso solo dai soggetti qualificati individuati dalla norma ("Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio").

La qualifica di "Pubblico Ufficiale", ai sensi dell'art. 357 C.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli effetti penali, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Per l'art. 358, "agli effetti della legge penale, sono 'Incaricati di pubblico servizio' coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". Per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, "ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

A seguito della riforma del 1990 (Legge 26 aprile 1990, n. 86), che ha modificato il Titolo II, del Libro II del Codice penale ("Dei delitti contro la P.A."), è stata accolta una "concezione oggettiva" di "Incaricato di pubblico servizio", che comporta una valutazione in concreto, caso per caso, circa l'attività svolta, a prescindere dalla natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto.

Per quanto attiene alle Società partecipate da capitale pubblico si è posto il problema, in dottrina come in giurisprudenza, circa la qualificazione giuridica dei loro dipendenti, ed in particolare se possano essere considerati "Incaricati di pubblico servizio".

Parte della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione Civile, Sezione Unite, Sentenze n. 8454 del 26 agosto 1998 e n. 4989 del 6 maggio 1995) si è pronunciata ravvisando la "natura privatistica" dell'attività dispiegata dalle Società partecipate da capitale pubblico per la gestione di servizi di rilevanza pubblica, nell'ipotesi in cui tali Organismi imprenditoriali "... pongano in essere, in regime di concorrenza, operazioni negoziali dirette, sì, all'acquisizione di beni strumentali al perseguimento dell'interesse pubblico, ma funzionali in primo luogo, allo svolgimento dell'attività produttiva di beni o erogativa di servizi". Secondo questa interpretazione, quando la Società opera cioè alla stregua di un imprenditore privato, non è configurabile nel suo agire l'esercizio di potestà o funzioni istituzionalmente appartenenti alla P.A. ma trasferiti all'Ente medesimo; in tal caso, l'operato dell'Organo di amministrazione della persona giuridica, che svolge tutta la sua attività in regime privatistico, non può essere assimilato a quello di "Incaricato di pubblico servizio", solo perché espressione, sia pure in via mediata dello svolgimento di un servizio pubblico.

Occorre quindi valutare in concreto se l'Ente pubblico abbia realmente "trasferito" alla Società di cui fa parte, poteri e prerogative pubblicistiche, poiché non si può affermare in modo aprioristico che taluni servizi, sebbene diretti a soddisfare bisogni sociali e della collettività, appartengano istituzionalmente alla competenza della P.A..

Altra parte della giurisprudenza di legittimità ha invece privilegiato un "criterio funzionale", secondo cui "... è 'Incaricato di pubblico servizio' chi in concreto lo esercita, indipendentemente da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato Ente pubblico ...", ritenendo perciò "servizio pubblico" quello che realizza direttamente finalità pubbliche. In questa prospettiva, la natura prettamente privatistica della Società non esclude la possibilità di configurare la qualifica di "Incaricato di pubblico servizio" ai soggetti inseriti nella sua struttura organizzativa e lavorativa. Tale qualifica, ovviamente, spetterà solo a coloro che in Azienda svolgono compiti di natura intellettuale, rimanendo esclusi coloro che sono addetti a mere mansioni esecutive. Si richiama al riguardo quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione penale, nella Sentenza n. 49759/12, in relazione ad un ricorso proposto da un ex Direttore generale di una Società partecipata, concessionaria di un pubblico servizio, ritenuto colpevole del reato di peculato; la Corte di Appello, confermando la Sentenza di primo grado, aveva infatti desunto che l'imputato rivestisse la qualifica di "Incaricato di pubblico servizio", necessaria per integrare la fattispecie del reato di peculato, dall'oggetto dell'attività della Società partecipata, preposta alla fornitura

del "Servizio idrico" locale. L'imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che, nel caso de quo, mancava la qualifica soggettiva di "Incaricato di pubblico servizio", richiesta per la configurabilità del reato contestato, in virtù della natura di Società per azioni, seppur partecipata dall'Ente Locale, del soggetto giuridico a cui lui apparteneva. La Cassazione ha però ritenuto infondata la suddetta difesa, affermando che "... il ricorrente, nella sua veste di Direttore generale di una Società totalmente pubblica, era da ritenere 'Incaricato di pubblico servizio' a prescindere dalla natura, tipizzata tramite gli ordinari strumenti privatistici, dell'Ente di riferimento".

Aderendo al primo orientamento, la Società potrà rispondere solo a titolo di concorso nel reato: è il caso del dipendente della Società che, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato commesso dai "soggetti qualificati" ("Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio") che, abusando della loro posizione, richiedano a terzi prestazioni non dovute.

In base al secondo orientamento, gli "apicali" della Società partecipata, considerati "Incaricati di pubblico servizio", potranno invece essere soggetti attivi del reato.

Il comportamento concussivo, ai fini della responsabilità ex Dlgs. n. 231/01, dovrà essere realizzato, in ogni caso, nell'interesse o a vantaggio della Società e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

L'art. 317 C.p. tutela i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché il principio di libertà di autodeterminazione del privato.

Gli elementi costitutivi del reato di concussione sono:

- l'abuso di qualità o di potere da parte del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio"; nel primo caso, il soggetto fa valere la sua qualità per conseguire un fine illecito, mentre nel secondo, l'agente esercita i suoi poteri fuori dai casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o comunque senza rispettare le forme prescritte;

- la costrizione o l'induzione nei confronti della vittima: la "costrizione" si sostanzia nella minaccia di un male ingiusto o di una violenza fisica, mentre la "induzione" comprende ogni attività di persuasione o suggestione per motivare la vittima ad effettuare una dazione o una promessa indebita di denaro o altra utilità a favore del pubblico funzionario o di un terzo. Per la dottrina prevalente, è "indebita" anche la prestazione che è dovuta al "Pubblico Ufficiale" come privato, ossia per ragioni non inerenti alla funzione o al servizio (Fiandaca-Musco; Romano).

- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al "soggetto attivo" o ad un terzo: tali condotte devono trovarsi in rapporto causale con la condotta concussoria del pubblico Agente. Nel concetto di "utilità" è ricompreso qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile per la persona (per dottrina maggioritaria vi rientrano anche favori di tipo sessuale).

"Terzo" è, ovviamente, chi è estraneo all'attività abusiva del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio".

Il dolo nel reato di concussione è generico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio di abusare della propria qualità o dei propri poteri, per costringere o indurre la vittima a compiere un atto indebito. Il dolo deve ricoprire tutti gli elementi essenziali del fatto tipico. Di conseguenza, se l'agente, in buona fede, ritiene che la dazione o la promessa ricevuta sia dovuta, si dovrà escludere il dolo. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta promessa.



Considerazioni applicative: il reato di Concussione (art. 317 c.p.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di abuso di potere da parte di "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio" che costringa esponenti della Società (dipendenti e non) a dare o promettere denaro o altre utilità al fine di:

- agevolare la Società nell'ottenimento di contratti di servizi con Enti pubblici;
- ottenere agevolazioni per l'aggiudicazione di gare pubbliche ovvero di finanziamenti pubblici;
- procurare alla Società trattamenti di favore in caso di accertamento e/o verifiche ispettive da parte delle Autorità competenti;
- ottenere un trattamento favorevole in caso di accertamento in materia di sicurezza lavoro, ambiente ovvero in materia di lavoro, fiscale, previdenziale o contributiva, ecc..

### **Art. 318 C.p. Corruzione per l'esercizio della funzione**

*"Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni".*

Il bene giuridico tutelato dall'art. 318 C.p. è l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, e lo stesso art. 318 configura un reato a concorso necessario bilaterale, che richiede la contemporanea presenza di 2 soggetti specularmente operanti: uno che dà o promette ("extraneus") e l'altro che riceve ("intraneus").

Elemento caratterizzante il reato di corruzione, è quindi l'accordo criminoso tra il pubblico Funzionario e il privato; tale accordo, secondo la giurisprudenza, non necessita di una forma specifica e deve avere ad oggetto la compravendita di atti che rientrano nella competenza funzionale del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio" e che rappresentano l'esplicazione dei poteri inerenti all'Ufficio o al Servizio compiuto nell'esercizio della "pubblica funzione" o del "pubblico servizio"<sup>3</sup>. Tale accordo pone il pubblico Funzionario ed il privato su un piano di parità e rappresenta la differenza principale tra il reato in questione e quello di concussione (317 C.p.), contraddistinto invece dalla superiorità del funzionario, che abusa della propria autorità per coartare la volontà della vittima.

Gli elementi costitutivi del reato di corruzione di cui all'art. 318 C.p. sono:

a) l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del "Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio":

- l'esercizio delle funzioni ricorre quando gli atti compiuti dal pubblico Funzionario rientrano nella sua sfera di competenza funzionale o territoriale, comprendendo ogni comportamento attinente al suo ufficio;
- l'esercizio dei poteri si realizza ogni volta in cui l'*intraneus* esercita gli stessi nei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o dalle istruzioni di servizio.

b) la promessa o dazione di denaro o altra utilità dal privato al soggetto attivo o ad un terzo:

o per "promessa" si intende un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro la "controprestazione", purchè questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione (Cassazione penale, 10 luglio 1990);

- nel concetto di "dazione" rientra anche la ritenzione, ravvisabile ad esempio nel caso del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, ottenga in regalo da un privato un bene che gli era stato consegnato in semplice visione;

- nel concetto di "utilità" rientra qualsiasi bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico Funzionario (vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale).

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale "per sé o per un terzo": "terzo" non potrà essere certamente la Pubblica Amministrazione.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio", di ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o la relativa promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il delitto si consuma, secondo giurisprudenza e dottrina prevalente, nel luogo e nel momento in cui si perfeziona il già rammentato "accordo criminoso", ossia quando il pubblico Funzionario accetta la promessa di retribuzione o altra utilità per sé o per un terzo. La dazione successiva alla promessa costituirà perciò un mero "post factum" (la consegna del denaro rappresenta solo la realizzazione del profitto, ma non è necessaria ai fini della consumazione).

Considerazioni applicative: in ambito aziendale, possono configurarsi corruzioni "attive" nel caso in cui per conto della Azienda venga corrotto un "Pubblico Ufficiale" per far ottenere all'Ente un qualche vantaggio.

#### **Art. 319 C.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*"Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni".*

Si tratta della c.d. "corruzione propria" ed integra un tipico reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore (es: Amministratore della Società) deve necessariamente incontrare quella del corrotto ("Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio"). Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per gli scopi fissati dalla norma, cioè per omettere o ritardare un atto dell'ufficio o per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio.

Sul concetto di denaro o altra utilità, si rinvia a quanto detto sopra, in relazione all'art. 318 C.p., mentre per "atto d'ufficio" non si intende solo l'atto amministrativo in senso stretto, bensì ogni concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio, come pareri, atti di diritto privato, comportamenti materiali (Fiandaca-Musco; Grosso). Invece, per "atto contrario ai doveri d'ufficio" si considera qualsivoglia comportamento del "Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio" che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi gli specifici doveri di imparzialità, fedeltà ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (Cassazione 25 marzo 1999, Di Pinto).

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico Funzionario la promessa di denaro o altra utilità, oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

Considerazioni applicative: tale ipotesi di reato si manifesta nel caso in cui per conto della Azienda venga dato o promesso denaro o altra utilità ad un "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio", affinché questi compia od ometta atti del suo ufficio/servizio, per far ottenere un qualche vantaggio alla Società.

Un esempio di condotta che può integrare la fattispecie tipica de quo è quella del "Pubblico Ufficiale" che, nel corso di un'ispezione tributaria, concordi un corrispettivo per svolgere il

proprio compito in modo poco approfondito ovvero quella dell'imprenditore che paghi il "Pubblico Ufficiale" per farsi concedere un'autorizzazione, senza che vi siano i requisiti di legge necessari.

#### **Art. 319-ter C.p. Corruzione in atti giudiziari**

*"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 C.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 4 a 10 anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 6 a 20 anni".*

La norma tutela i principi di correttezza, autonomia ed imparzialità, a cui deve improntarsi l'attività giudiziaria.

Per "parte" di un processo civile/amministrativo, si intende la persona fisica o giuridica che abbia proposto o contro cui sia stata proposta una domanda giudiziale, ed invece per "parte" di un processo penale si considera l'imputato, l'indagato, il Pubblico ministero, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il responsabile civile, la parte civile, la persona offesa e l'Ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso.

Il reato in questione è ipotizzabile solo se l'atto o il comportamento oggetto di mercimonio sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal soggetto corrotto.

L'elemento soggettivo del reato in questione è il dolo specifico: la condotta corruttiva deve essere finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Considerazioni applicative: la Società potrebbe rispondere del reato in esame, congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto, qualora corrompa, ad esempio, il Giudice incaricato del processo, per ottenere un risultato favorevole o per ridurre il danno patrimoniale. Analoga situazione potrebbe verificarsi anche nel caso in cui la condotta corruttiva venga posta in essere dalla Società per ottenere il proscioglimento dei propri amministratori, imputati per reati connessi alla cattiva gestione aziendale, così da evitare un potenziale danno alla sua immagine.

#### **Art. 319-quater C.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. Nei casi previsti dal comma 1, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni".*

Tale fattispecie, introdotta dalla "Legge Anticorruzione" (Legge n. 190/12), richiama il reato, ora eliminato, di "concussione per induzione", ponendosi tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del Codice, che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra i reati di concussione e corruzione. Mentre la fattispecie corruttiva si basa su un accordo, di norma prodotto dall'iniziativa del privato, nel reato in questione i 2 soggetti si determinano autonomamente, e in tempi almeno idealmente successivi: il soggetto pubblico avvalendosi del *metus publicae potestatis* e il privato subendo tale condizione di *metus* (Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza n. 18968 del 30 aprile 2013).

Ed invero, il reato in questione si differenzia dalla concussione sotto 2 profili:

1) la modalità per ottenere o farsi promettere denaro o altra utilità che, nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione, cioè in una pressione psicologica più blanda rispetto alla coazione psichica del reato di concussione (c.d. "condotta costrittiva"); il pubblico funzionario pone in essere un'attività di suggestione e persuasione nei confronti di un privato che, pur essendo avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione (c.d. "induzione per persuasione"). Secondo parte della giurisprudenza di legittimità e della dottrina, l'induzione può comprendere anche l'inganno, cioè un comportamento fraudolento del soggetto pubblico, essendo però il privato consapevole del carattere indebito della prestazione (c.d. "induzione ingannatoria");

2) per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, i cui elementi costitutivi sono:

- l'abuso di qualità o di potere da parte del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio";

- l'induzione, intesa come ogni attività di convinzione, suggestione e persuasione per far tenere alla vittima una certa condotta. Secondo parte della dottrina, l'induzione comprende anche l'inganno (artifici o raggiri) e la semplice menzogna;

- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al soggetto attivo o ad un terzo (per tali concetti di "promessa/dazione" e di "utilità" si rinvia a quanto detto in relazione al reato di corruzione).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del "Pubblico Ufficiale" o dello "Incaricato di pubblico servizio" di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, inducendo altri a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Il dolo esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione/promessa.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa.

Considerazioni applicative: la norma punisce quindi anche la Società cui appartiene il soggetto apicale ovvero il soggetto sottoposto alla direzione/vigilanza dello stesso che, assecondando il comportamento induttivo del Funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell'indebito. Preme evidenziarsi, a tal proposito, che proprio il possibile coinvolgimento – e la conseguente punibilità – di un soggetto terzo rispetto alla P.A. rappresenta un maggior rischio per la Società. Tale reato è configurabile, nel Settore societario, anche nelle ipotesi in cui i dipendenti-apicali della Società rivestano il ruolo di "Incaricati di pubblico servizio".

### **Art. 322 C.p. Istigazione alla corruzione**

*"Chiunque offre o promette denaro altra utilità non dovuti, ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319 C.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al comma 1 si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma 2 si applica al Pubblico Ufficiale o*

*all'Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319".*

Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purchè sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il "Pubblico Ufficiale" o lo "Incaricato di pubblico servizio", così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Soggetti attivi di questo reato possono essere, sia i privati (commi 1 e 2) che i pubblici Funzionari (commi 3 e 4).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse concernente il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un reato di mera condotta, per la cui consumazione basta l'offerta o promessa dell'utilità ovvero la sollecitazione della promessa o della dazione (è irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione).

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà, sia di corrompere il pubblico Funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero di indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, sia, da parte del Funzionario pubblico di sollecitare la dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri.

Considerazioni applicative: i reati di Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 C.p.), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 C.p.) e Istigazione alla corruzione (art. 322 C.p.) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di offerta o promessa di denaro o altre utilità da parte di esponenti della Società (dipendenti e non) a "Pubblici Ufficiali" o "Incaricati di pubblico servizio" al fine di agevolare e far ottenere alla Società, a titolo esemplificativo, i vantaggi di cui sopra. Ciò che differenzia tali rischi di reato dalla Concussione è che l'atto illecito avvenga su iniziativa degli esponenti della Azienda, che pertanto diventano soggetti attivi nella promozione dell'illecito.

#### **Art. 346-bis C.p. Traffico di influenze illecite**

La Legge n. 190/2012 ha introdotto, tra i reati contro la P.A., questa nuova fattispecie che, ai sensi del "Piano Nazionale Anticorruzione" introdotto dalla Civit (ANAC dal 31.10.2013), deve essere ricompresa nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo", quale ulteriore azione di prevenzione della Corruzione. Secondo il suddetto "Piano", infatti, i "Modelli di organizzazione" non devono limitarsi a richiamare solo i "reati contro la Pubblica Amministrazione" previsti dal Dlgs. n. 231/01, ma devono prendere in considerazione anche quelli contenuti nella Legge n. 190/12, in relazione al tipo di attività svolto dall'Ente (nel caso di specie, "Società di servizi pubblici locali"). L'art. 346-bis C.p. stabilisce che "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale

riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita". Scopo della norma è quello di contrastare le attività di mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale. Si tratta di una forma di tutela anticipata, poiché contempla condotte preliminari rispetto a quelle previste dagli artt. 318, 319 e 319-ter C.p.. Il reato richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico Funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il pubblico Funzionario medesimo.

Tra i reati-presupposto rilevanti ai fini dell'attuazione del "Piano annuale Anticorruzione", in quanto introdotti con la Legge n. 190/12, vi rientra anche il reato di "Corruzione tra privati" ex art. 2635 C.c., di seguito analizzato.

#### **Art. 2635 C.c. Corruzione tra privati**

L'art. 2635 del Codice civile statuisce che, *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli Amministratori, i Direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i Liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Si applica la pena della reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro e altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi"*.

Costituisce reato-presupposto essenzialmente la condotta del "corruttore" che dà o promette denaro o altra utilità per ottenere favori da un soggetto appartenente ad una Società. Rispetto alla versione previgente, la nuova formulazione dell'art 2635 C.c., individua anche il "terzo" quale soggetto destinatario della dazione o della promessa e prevede che gli atti possano essere commessi od omessi anche in violazione degli obblighi di fedeltà e non più limitatamente in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio.

Viene quindi ampliato il novero dei soggetti punibili: non solo i soggetti apicali della Società, ma anche soggetti esterni all'impresa (es: consulenti). Un esempio di condotta che potrebbe integrare la suddetta fattispecie di reato è l'accordo illecito tra privati, stipulato in un contesto societario, fondato sul pagamento di una tangente per far compiere all'altro un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio. La norma configura un reato di danno e l'applicazione della sanzione penale è quindi subordinata al verificarsi di un nocumento per la Società, che deve essere conseguenza della commissione/omissione di un atto in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà.

A seguito della recente introduzione di questo reato-presupposto, ad opera della Legge n. 190/12, può essere sanzionata solo la Società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa Società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al

contrario, la Società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

Vero nuovo reato presupposto, ai fini del Modello 231, è quindi la corruzione tra privati dal lato attivo del corruttore.

I presidi e i controlli di seguito analizzati e volti a prevenire i reati sopra contemplati valgono anche in merito ai suddetti reati nei confronti degli Organi e dei Funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri (art. 322-bis C.p.).

Il "Piano di prevenzione della Corruzione" dell'Ente trova infatti uguale applicazione, sia nel caso di operazioni nazionali che internazionali.

## **5 GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE**

Con la Legge n. 190/12, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale Anticorruzione e gli altri Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

### **5.1 L'Autorità nazionale Anticorruzione**

L'Autorità nazionale Anticorruzione è stata individuata nella "*Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche*" (Civit, dal 31.10.2013 ANAC) - istituita dall'art. 13 del Dlgs. n. 150/09 e essa:

- a) collabora con i paritetici Organismi stranieri, con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il "Piano nazionale Anticorruzione" predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della Corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli Organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/01, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai Codici di comportamento e ai Contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del Dlgs. n. 165/01, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti amministrativi dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge n. 190/12;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla Legge n. 190/12 e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una Relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

## 5.2 Il Dipartimento della Funzione pubblica

All'attività di contrasto alla Corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le Linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con D.p.c.m.. Esso:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della Corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispose il "Piano nazionale Anticorruzione", anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lett. a);
- d) definisce Modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge n. 190/12, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei Settori particolarmente esposti alla Corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai Dirigenti pubblici, anche esterni.

## 5.3 I soggetti coinvolti in Unioncamere Liguria

Di seguito sono indicati i soggetti che, con riferimento a Unioncamere Liguria, sono coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione del PTPC e cui fanno capo specifici ruoli e responsabilità.

### 5.3.1 Gli organi di Unioncamere Liguria:

In particolare, la Giunta, la quale:

- a) designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- b) adotta il PTPC e relativi aggiornamenti e li comunica al DFP;
- c) adotta atti di indirizzo a carattere generale, finalizzati alla prevenzione della corruzione.

### 5.3.2 Il Responsabile della Prevenzione:

Il Responsabile dell'attuazione del "*Piano di prevenzione della Corruzione*", deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

1. **autonomia e indipendenza**: sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi all'interno dell'Azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente;
2. **professionalità**: deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

L'avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con comunicazione Prot.423 del 10 aprile 2015.

Il Responsabile:

- a) elabora - entro il 15 dicembre di ogni anno - la proposta di aggiornamento del PTPC da sottoporre alla Giunta per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo;
- b) cura e la sua pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
- c) verifica l'idoneità ed efficacia del PTPC;



- d) propone le modifiche al Piano in caso di accertamento di mutamenti dell'organizzazione;
- e) individua, previa proposta dei Responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- f) verifica, di intesa con l'organo competente, la rotazione degli incarichi nelle c.d. "Aree a rischio";
- g) verifica, entro il 30 aprile, l'avvenuto contenimento, ai sensi della legge, degli incarichi a contratto nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente coperti dalla dotazione organica;
- h) vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi ex D.Lgs. 39/2013;
- i) predispone una relazione annuale sull'attività svolta in qualità di responsabile e ne assicura la pubblicazione; Questo ultimo documento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Anche in ragione dei compiti sopra esposti, la circolare n. 1 del 2013 del D.F.P. prevede quanto di seguito esposto (incombenti a cui il Responsabile provvederà con i dovuti accorgimenti derivanti dalla peculiare struttura aziendale):
  - ✓ nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il Responsabile della prevenzione della corruzione riscontri dei fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'Organo competente per i procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare;
  - ✓ ove il Responsabile riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale;
  - ✓ inoltre, ove il Responsabile in parola riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (articolo 331 c.p.p.) e darne tempestiva informazione all'autorità nazionale anticorruzione.
- j) in qualità di Responsabile della Trasparenza, ne svolge le funzioni;
- k) cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento, il monitoraggio annuale relativo alla sua attuazione, la comunicazione del risultato del monitoraggio al Nucleo di Valutazione, la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale e la comunicazione di tutti gli adempimenti all'ANAC (cfr. art. 22 Codice Comportamento).

### **5.3.3 Tutti i dipendenti e collaboratori:**

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, l. n. 190) in capo al Responsabile anticorruzione, tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Conseguentemente tutti i dipendenti ed i collaboratori:

- a) osservano le misure contenute nel Piano anticorruzione;
- b) segnalano i fatti illeciti di cui vengano a conoscenza, secondo le modalità di cui al Codice di comportamento;
- c) informano il proprio responsabile ove accertino l'assenza o il mancato aggiornamento dei dati nel sito dell'Ente;
- d) danno immediata comunicazione al proprio dirigente se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi nell'ambito dell'attività da svolgere.

## **6. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO E LA GESTIONE DEL RISCHIO**

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio.

La metodologia utilizzata Unioncamere Liguria per la gestione del rischio è basata su quella prevista dal PNA e relativi allegati ed è articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione delle aree di possibile esposizione al rischio (e dei relativi procedimenti amministrativi) su cui concentrare l'analisi, a partire dalle indicazioni di legge e alla luce di quelle che sono le scelte organizzative dell'Ente;
- identificazione e pesatura dei "rischi specifici" associati a ciascun processo/procedimento, in modo da evidenziare le priorità d'azione;
- definizione delle misure organizzative di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio da adottare, a partire dalle aree più "sensibili", con attribuzione della relativa responsabilità ai Dirigenti e individuazione dei termini di realizzazione della misura.

Di seguito si sintetizzano le azioni attuate o programmate, in relazione a ciascuna fase.

### **a) Individuazione delle Aree di rischio e "Mappatura dei processi"**

Il Piano recepisce le "aree di rischio" obbligatorie elencate nell'art.1 comma 16 della legge 190/2012. Tali aree possono essere ampliate negli anni successivi, conformemente agli esiti del processo di gestione del rischio.

La valutazione delle aree di rischio è stata effettuata previa disamina della struttura dell'Ente e dell'Organigramma / Funzionigramma sopra riportato.

Partendo da tale contesto normativo, il RPCT ha sviluppato la **mappatura dei processi**, comprensiva di quelle fasi di processo (procedimenti amministrativi) facenti capo alle aree già individuate dalla legge 190/2012 come a più elevato rischio. La mappatura dei processi costituisce il quadro entro cui deve essere sviluppata l'identificazione dei rischi di cui *infra*.

### **b) Valutazione del rischio: identificazione e pesatura dei rischi**

L'attività di valutazione del rischio è stata condotta su ciascun processo/fase come individuato nella mappatura dei rischi.

La valutazione del rischio è un processo costituito dalle seguenti sub-fasi: identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

La prima fase, richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione, in base al contesto interno ed esterno.

La seconda fase consiste nella valutazione delle probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) e da luogo ad un valore numerico che determina il c.d. "livello di rischio" proprio di un determinato processo.

La terza ed ultima fase, consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi compiuta e nel raffrontarlo con gli altri rischi, ottenendo in tal modo una classificazione dei rischi in

base al livello di rischio più o meno elevato, con successiva decisione delle priorità ed urgenze del trattamento.

La presente attività sarà messa in atto entro il primo semestre del corrente anno.

**c) *Trattamento del rischio e definizione delle misure organizzative per neutralizzato***

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che devono essere approntate per prevenire o mitigare il rischio e consiste altresì nella decisione dei rischi che si decide di trattare prioritariamente. La priorità è determinata avendo riguardo al livello di rischio (maggiore è il livello, maggiore è la priorità), all'obbligatorietà della misura (va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore) nonché all'impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura stessa.

Il documento di sintesi di seguito riportato riporta, in forma sintetica, per ciascuna delle attività individuate a rischio corruzione, i seguenti elementi:

- struttura organizzativa e relativo Responsabile;
- descrizione sintetica del processo;
- tipo di rischio, identificato anche a mezzo dell'Allegato 4 del PNA;
- descrizione del rischio;
- determinazione del livello del rischio, avvalendosi dei criteri di cui all'Allegato 5 del PNA;
- tipo di risposta e misure di prevenzione adottate;
- ulteriori misure in corso di adozione / implementazione del sistema di prevenzione e termine di adempimento;
- modalità di verifica/monitoraggio rispetto all'attuazione della misura.

Di seguito si riportano le 10 domande utilizzate, con necessari adattamenti interpretativi necessitati dalle peculiarità della natura dell'Ente, al fine della valutazione del rischio (le prime sei riguardano la probabilità e le ultime quattro l'impatto), con applicazione dei parametri / criteri di seguito riportati. Per ogni area di rischio è stata calcolata la probabilità di accadimento media e l'importanza dell'impatto medio. Il prodotto di detti valori ha consentito di valutare il rischio con l'utilizzo della matrice Probabilità-Impatto. La tabella di seguito riportata individua pertanto, il livello di rischio e il valore numerico che evidenzia detto livello è colorato secondo la sua gravità, come da matrice riportata in calce alla tabella.

<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ</b>	<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

## 1. **PROBABILITA'**

### **Domanda 1: Discrezionalità**

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

### **Domanda 2: Rilevanza esterna**

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	<b>2</b>
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	<b>5</b>

### **Domanda 3: Complessità del processo**

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	<b>1</b>
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	<b>3</b>
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	<b>5</b>

### **Domanda 4: Valore economico**

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	<b>1</b>
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	<b>3</b>
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  (es.: affidamento di appalto)	<b>5</b>

#### **Domanda 5: Frazionabilità del processo**

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	<b>1</b>
Sì	<b>5</b>

#### **Domanda 6: Controlli**

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>1</b>
Sì, è molto efficace	<b>2</b>
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>
Sì, ma in minima parte	<b>4</b>

No, il rischio rimane indifferente	<b>5</b>
------------------------------------	----------

## 2. IMPATTO

### Domanda 7: Impatto organizzativo

<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</p> <p><i>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i></p>	
Fino a circa il 20%	<b>1</b>
Fino a circa il 40%	<b>2</b>
Fino a circa il 60%	<b>3</b>
Fino a circa il 80%	<b>4</b>
Fino a circa il 100%	<b>5</b>

### Domanda 8: Impatto economico

<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p>	
No	<b>1</b>
Si	<b>5</b>

### Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	<b>0</b>
Non ne abbiamo memoria	<b>1</b>
Sì, sulla stampa locale	<b>2</b>
Sì, sulla stampa nazionale	<b>3</b>
Sì, sulla stampa locale e nazionale	<b>4</b>
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	<b>5</b>

**Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	<b>1</b>
A livello di collaboratore o funzionario	<b>2</b>
A livello di dirigente di Struttura semplice	<b>3</b>
A livello di dirigente di Struttura complessa	<b>4</b>
A livello di Direttore Generale	<b>5</b>

Aree di rischio		Misure di Prevenzione /Procedure adottate	Ulteriori Misure in corso di adozione	Ver. attuazione	Rischio
<b>Area A:</b> Assunzione, Progressione del Personale,	1. Assunzione e Personale appartenente a categorie protette	✓ Regolamento di organizzazione e del personale		Resp. Anticorruzione e	2,33
	2. Gestione delle Assunzioni del Personale	✓ Ordini di Servizio N°3, 4, 5, 6, 7, 8 del 2014		ODV	2,33
	3. Gestione dei sistemi retributivi e premianti	✓ Procedura rilevazione presenze e gestione retribuzioni ✓ Piano delle Performance (in fase di attuazione)		PMC	2,33
<b>Area B:</b> affidamento di lavori, servizi e forniture, Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	1. Negoziati one/Stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni/servizi mediante gare			Resp. Anticorruzione e ODV PMC	5,67
	2. Negoziati one/Stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni/servizi mediante acquisti in economia (<200.000))	✓ Regolamento Acquisti ✓ Procedura contabilità		Resp. Anticorruzione e ODV PMC	5,67
	2.1 Affidamenti diretti (<40.000)				7,88
		Pagina <b>32</b> di <b>52</b>			



	3. Assegnazione e gestione incarichi per consulenze			Resp. Anticorruzione ODV PMC	7,33
	4. Selezione e Gestione dei fornitori per beni e servizi			Resp. Anticorruzione ODV PMC	6,33
<b>Area C:</b> provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	- gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici al fine di loro erogazione	Convenzioni di riferimento formalmente sottoscritte		Resp. Anticorruzione ODV PMC	5,33
<b>Area D:</b> Rapporti con la PA e gli Organi Ispettivi	1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività dell'ente.			Resp. Anticorruzione ODV	4,33
	2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e gestione degli			PMC	3,67



	<p>adempimenti, delle verifiche e delle ispezioni a fronte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- degli adempimenti in materia previdenziale e assicurativa,</li><li>- degli adempimenti fiscali e tributari (Agenzia delle Entrate, ecc.)</li><li>- della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico</li><li>- delle previsioni contenute nella normativa vigente in materia di sicurezza e dell'igiene sul lavoro e del rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Procedura Rapporti Soggetti Pubblici</li><li>✓ Procedura Rapporti Soggetti Privati</li><li>✓ Codice Etico</li></ul>			
	<p>3. Rapporti con Autorità di vigilanza relativi allo</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Procedura Rapporti Soggetti Pubblici</li></ul>			<p>3,00</p>

	svolgimento di attività disciplinate dalla legge	✓ Procedura Rapporti Soggetti Privati ✓ Codice Etico			
<b>Area E</b> Flussi Finanziari	1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente	✓ Procedura contabilità ✓ Procedura Disposizioni Generali e Redazione Bilancio ✓ Codice Etico		Resp. Anticorruzione e  ODV PMC	4,67
	2. Rapporti con il Revisore e il socio; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo				4,67
	3. Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni				4,67

La Tabella sintetizza, pertanto, e secondo la matrice di cui *infra*:

1. le attività ritenute sensibili ed a maggior rischio corruzione, con le relative descrizioni ed indicazione (per il tramite della sigla identificativa) delle funzioni aziendali interessate;
2. le Misure di Prevenzione Anticorruzione (MPA), ulteriori rispetto alla corretta applicazione ed al rispetto delle Procedure

Aziendali già in essere, che l’Azienda intende adottare, su proposta del Responsabile, con le relative preventivate tempistiche di predisposizione ed adozione.

PROBABILITÀ \ IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE	Red	Red	Red	Red	Red
SERIO	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Red
SOLLIA	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Red
MINORE	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow
MARGINALE	Green	Green	Green	Yellow	Yellow

Si allega di seguito la mappatura e l’esito ottenuto a seguito della applicazione dei criteri di cui al PNA, presupposto delle indicazioni riportate nella tabella di cui sopra.

Premesso che il Responsabile ha compiuto un necessario adattamento dei criteri dettati dal PNA per la Pubblica Amministrazione alla concreta realtà di Unioncamere Liguria, si riportano di seguito le risultanze della disamina compiuta.

Tabella valutazione area di rischio

Tabella valutazione area di rischio								6	4						
	Temi	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli		organizzativo	economico	reputazionale	immagine			
Area	Rischio specifico	1	2	3	4	5	6	P	7	8	9	10	I	R	
A	1	2	2	1	1	1	1	1,3	1	1	0	5	1,75	2,33	
	2	2	2	1	1	1	1	1,3	1	1	0	5	1,75	2,33	
	3	2	2	1	1	1	1	1,3	1	1	0	5	1,75	2,33	
B	1	2	5	3	5	1	1	2,8	1	1	1	5	2,00	5,67	
	2	2	5	3	5	1	1	2,8	1	1	1	5	2,00	5,67	
	2.1	2	5	1	3	5	1	2,8	1	1	1	5	2,25	7,88	
	3	5	5	1	5	5	1	3,7	1	1	1	5	2,00	7,33	
	4	4	5	1	3	5	1	3,2	1	1	1	5	2,00	6,33	
C	1	1	5	3	5	1	1	2,7	1	1	1	5	2,00	5,33	
D	1	2	5	3	1	1	1	2,2	1	1	1	5	2,00	4,33	
	2	2	2	3	1	1	2	1,8	1	1	1	5	2,00	3,67	
	3	2	2	1	1	1	2	1,5	1	1	1	5	2,00	3,00	
E	1	2	2	3	5	1	1	2,3	1	1	1	5	2,00	4,67	
	2	2	2	3	5	1	1	2,3	1	1	1	5	2,00	4,67	
	3	2	2	3	5	1	1	2,3	1	1	1	5	2,00	4,67	

## 7. PRINCIPI CHE SOTTOSTANNO ALLA POLITICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI UNIONCAMERE LIGURIA

Il Piano e la politica in materia di anticorruzione si ispira inoltre ai principi di seguito enucleati.

### 7.1 Attribuzione e rotazione degli incarichi

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta, in astratto, una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Tale azione è intesa infatti a contrastare la costituzione di posizioni dominanti nell'esercizio di determinate funzioni nell'ambito delle "Aree di rischio" di cui a Piano, in quanto suscettibile di eventi corruttivi nel rapporto con cittadini.

Tale misura rappresenta, tuttavia, quella di maggiore impatto nella struttura organizzativa dell'Ente, poiché la sua introduzione deve essere tarata in modo tale da garantire, alle strutture coinvolte, competenza, continuità e coerenza degli indirizzi e delle politiche già intraprese.

La rotazione è in ogni caso esclusa se non esistono all'interno dell'Amministrazione almeno due professionalità inquadrare nello stesso profilo (rispettivamente: dirigenziale, oppure di funzionario apicale) dell'incarico oggetto di rotazione, e aventi tutti i titoli culturali e professionali richiesti per ricoprire detto incarico. In tal caso si applicano le disposizioni indicate al paragrafo 6, lettera a).

Il responsabile dell'anticorruzione, a far data dal primo anno successivo alla scadenza del primo triennio, valuterà, nel rispetto dei principi di cui sopra, la possibilità di applicare il principio della rotazione alla realtà aziendale, un piano di rotazione degli incarichi, relativi alle attività nei settori ad alto rischio di corruzione. **Si anticipa, tuttavia, sin d'ora che detto principio pare non applicabile all'Ente in considerazione della sua strutturazione e dell'organico aziendale.**

## **7.2 Incarichi esterni - inconferibilità ed incompatibilità di incarichi**

Unioncamere Liguria intende integrare il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al fine di adeguarne i contenuti agli obiettivi fissati dalla legge in materia di prevenzione della corruzione.

In particolare, secondo quanto previsto dalla legge 190/2012, che ha modificato il regime degli incarichi dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, intende assicurare il rispetto delle seguenti disposizioni:

- individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti, secondo criteri differenziati in rapporto alla percentuale di impiego (maggiore o minore del 50%); l'individuazione è stata operata in base a quanto disposto da norme di legge, circolari del Dipartimento della Funzione pubblica, consolidati orientamenti giurisprudenziali;
- aggiornamento dei criteri generali per disciplinare il conferimento e l'autorizzazione di incarichi extraistituzionali, al fine di escludere incompatibilità di diritto e di fatto e situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;
- necessità dell'autorizzazione o, nei casi consentiti, della preventiva comunicazione da parte del dipendente per gli incarichi a titolo gratuito;
- richiamo espresso al Decreto legislativo 39/2013 per i casi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e relative dichiarazioni da parte degli interessati;
- divieti e limiti, secondo la normativa vigente, all'assunzione di incarichi per il personale cessato dal servizio.

Il Piano prevede la definizione di modalità atte a verificare la regolarità ed efficacia degli adempimenti descritti.

## **7.3 Patti di integrità negli affidamenti**

L'amministrazione curerà la predisposizione, diffusione e conoscenza di protocolli di legalità e/o patti di integrità negli affidamenti.

Negli avvisi, bandi di gara e lettere d'invito sarà precisato che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o patti di integrità e in ogni caso del Modello adottato ex D.Lgs 231 (ivi compreso il Codice Etico), costituirà causa di esclusione dalla gara.

## **7.4 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

L'Ente si impegna ad assicurare lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità ed un adeguato livello di trasparenza attraverso una serie di iniziative. Fra queste si evidenzia la **"Giornata della trasparenza"**, con l'obiettivo di fornire ai cittadini strumenti di lettura dell'organizzazione e dei procedimenti di Unioncamere Ligurai. La "Giornata della trasparenza" costituirà anche l'occasione per consultare gli stakeholder e raccogliere proposte ai fini dell'aggiornamento annuale del programma.

### **7.5 Monitoraggio dei rapporti con i soggetti esterni**

L'Ente si impegna ad individuare misure atte ad escludere che tra i soggetti che stipulano contratti con l'Ente medesimo, o che possano beneficiare di concessione ed erogazione di vantaggi economici, ricorrano relazioni di parentela o affinità con i dipendenti.

## SEZIONE II

### 8 TRASPARENZA

Unioncamere Liguria assicura un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale adozione ed aggiornamento del *"Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità"* che costituisce una sezione del presente PTPC.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto il *«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*, l'Ente ha pertanto ritenuto di attribuire al Responsabile Anticorruzione altresì le funzioni di **Responsabile della Trasparenza**.

Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, definita dal nuovo D.Lgs 33/2013 come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* con cadenza annuale deve essere approvato il **"Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"**. Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai soggetti responsabili (e/o interessati) degli uffici di Unioncamere.

**Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.**

Gli adempimenti di Trasparenza debbono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A al Dlgs. n. 33/13, nonché sulla base del contenuto della Delibera Civit (dal 31.10.2013 ANAC) n. 50/13. Con particolare riferimento alle procedure di appalto, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha definito, con la Deliberazione n. 26/13, le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono pubblicare sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/12. Restano comunque "ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nonché, naturalmente, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di Trasparenza.


#### **8.1 Obblighi adempiuti da parte di Unioncamere Liguria (tabella e slides): analisi dell'esistente ed iniziative da intraprendere**

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, Unioncamere Liguria ha implementato le informazioni presenti ed i documenti pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, che rappresenta uno strumento dinamico e interattivo per fornire le informazioni oggetto di necessaria pubblicazione (<http://www.lig.camcom.it>).

Il sito ha varie funzionalità, quali la *newsletter* per ambiti tematici, la modulistica, la pubblicazione dei bandi e della documentazione istituzionale.



In particolare occorre segnalare come nell'architettura del sito sia integrata la Sezione intitolata "**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**", come da slide di seguito riportata, nella quale debbono essere inserite tempestivamente le informazioni, secondo quanto stabilito nel DL n 33/13.



Di seguito si riporta tabella, ove la colorazione in verde attesta la avvenuta pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di Unioncamere Liguria; la colorazione in giallo evidenzia la non completa pubblicazione del dato di riferimento (e/o la pubblicazione con modalità formali non congrue rispetto a quanto richiesto dalla normativa, sostanzialmente rispettata) , con indicazione delle tempistiche di adeguamento.


	<b>Argomenti</b>		<b>Documenti pubblicati</b>
	<b>Anticorruzione Trasparenza</b>		e-mail responsabile
			Piano triennale prevenzione

			corruzione e Trasparenza
	<b>Modello organizzativo 231</b>		Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale)
			Codice Etico
			Statuto Sociale
	<b>Organismo di vigilanza</b>		e-mail O.d.V. delibera di nomina
Art 13 D. lgs 33/2013	<b>Organigramma</b>		Organigramma / Funzionigramma
Art 13 D. lgs 33/2013 Art 14 D. lgs 33/2013	<b>Organi di Indirizzo</b>		- Curricula (attivazione link di rinvio: 90 gg.)
Art 14 D. lgs 33/2013			- Delibera di nomina
			- Situazione reddituale (dichiarazione di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441): link di rinvio gg. 90
			- Situazione patrimoniale: link di rinvio gg. 90
			- Situazione patrimoniale coniuge (diniego consenso): link di rinvio gg. 90
			- Situazione patrimoniale parenti (diniego consenso): link di rinvio gg. 120

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi: 90 gg.</li> <li>- eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione compensi: 120 gg.</li> </ul>
Art 15 D. lgs 33/2013	<b>Dirigenti</b>	NON APPLICABILE	
Art 15 all.F D. lgs 33/2013	<b>Consulenti e Collaboratori</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estremi atto di conferimento e ammontare pattuito</li> <li>- Indicazione soggetti percettori</li> <li>- Ragione e durata incarico</li> </ul>
			- Curriculum vitae
			- Ammontare erogato
Art 1 c.15 L.190/12 Art 29 D. lgs 33/2013	<b>Bilanci</b>		Bilancio 2014
Art.1 comma 29	<b>e-mail</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posta Certificata</li> <li>- Posta Istituzionale</li> </ul>
Art 23 D. lgs 33/2013 Art 37 D. lgs 33/2013	<b>Bandi di Gara e Contratti</b>	Bandi di Gara	✓ pubblicati
Art 35 D. lgs 33/2013	<b>Accesso ai documenti Amministrativi</b>	Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi	- Nomina soggetto munito di poteri

			sostitutivi - Pubblicazione nominativo e e-mail
	<b>Privacy</b>	Policy Privacy per Home Page Internet	
		Responsabile Privacy	
	<b>Varie</b>	Piano di Monitoraggio e Controllo	In corso di redazione (60 gg.)

A seguire, in via esemplificativa, si riportano le slide del sito comprovanti l'avvenuta pubblicazione –nella sezione Trasparenza- dei bilanci, delle partecipazioni azionarie, dei compensi degli organi di Unioncamere, degli importi erogati a titolo di collaborazioni e consulenze.



**7. BILANCI E STATUTO**

**LO STATUTO**

**BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO**

**2015**

- preventivo
  - budget annuale
  - budget triennale
  - flusso di cassa uscite
  - flusso di cassa entrate
  - indicatori di risultato - PIRA
  - relazione dei revisori
  - relazione al previsionale
  - relazione attività

**2014**

- preventivo
- consuntivo (in elaborazione)

**2013**

- preventivo
- consuntivo

**PIANO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO**

**2014**



PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	
Partecipazioni azionarie	
Quote associative	

COMPENSI	
Compensi degli organi di Unioncamere Liguria	

Data di aggiornamento: 12-03-2015



CONSULENZE E COLLABORAZIONI	
Bagon Daniele	
Giovanni Bottino	
Istituto Nazionale Ricerche Turistiche	
Landi Iaria	
Marziano Giorgio	
Medica Niccolò	
Momigliano Paolo	 
Palumbo Mauro	
Pitaluga Alfonso	
Rava Giovanni	
Tecnoservice	
Università di Genova	

Occorre, tuttavia, **segnalare**, come in fase di prima attuazione si sia provveduto ad **ottemperare –nella sostanza- alla pubblicazione dei dati di maggiore rilievo: la corretta strutturazione del sito web sezione Amministrazione Trasparente secondo le indicazioni che si trovano sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione) [http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura\\_sito\\_di\\_prova/](http://www.magellanopa.it/bussola/Struttura_sito_di_prova/) verrà pienamente attuata nel corso del secondo semestre 2015.**

## 8.2. Compiti del "Responsabile della Trasparenza"

Il responsabile ha il compito di:

- ✓ redigere e proporre l'aggiornamento del "Piano", al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- ✓ svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

- ✓ segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ✓ provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- ✓ controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

### 8.2.1 Attività di Promozione e diffusione dei Contenuti del Programma e dati Pubblicati

Di seguito si riportano alcune iniziative che si intendono prendere in esame per lo sviluppo della miglior funzionalità del piano della trasparenza e per la predisposizione delle giornate della trasparenza.

MISURE DI DIFFUSIONE	DESTINATARI	RISULTATI
Questionari telematici	Stakeholder esterni, dipendenti, cittadini	raccogliere feedback per individuare aree di miglioramento
Mailing list per aggiornamento o presentazioni di iniziative in materia di trasparenza e integrità e/o aggiornamenti/pubblicazioni di dati sul sito	Dipendenti, cittadini, Enti pubblici	condividere esperienze, idee e documenti
Mantenimento del sito e sua implementazione	Stakeholder esterni, dipendenti, cittadini	condividere esperienze, idee e documenti

### 8.2.2 La programmazione strategica

Di seguito si riportano le iniziative che si intendono avviare nel triennio 2015-2017. Il piano degli obiettivi triennale ha preso a riferimento i seguenti documenti: D. lgs 33/2013, L.190/2012, D.lgs 39/2013.

**In primo luogo Unioncamere intende strutturare nel corso del secondo semestre 2015 il proprio sito istituzionale –sezione trasparenza- con modalità (struttura grafica e formale) che siano corrispondenti alle Linee Guida indicate da ANAC.**

**In secondo luogo si intende adempiere alle pubblicazioni, in taluni casi tramite link di rinvio alle singole strutture camerali, di taluni dati ad oggi mancanti (colorazione in giallo nella tabella sottostante).**

Articoli di Legge/Decreto legislativo	Sintesi non esaustiva dell'articolo di riferimento	Struttura competente	SI / NO	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Art. 10 D.Lgs 33/2013	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (2015/2017)	Responsabile trasparenza	SI	Attuazione Monitoraggio	Aggiornamento Piano di Monitoraggio	Aggiornamento Piano di Monitoraggio
Art. 10 D.Lgs 33/2013	Analisi e relazioni sulla Performance	Coordinatore di funzioni	SI	Attuazione e definizione modalità	Aggiornamento e attuazione	Aggiornamento e attuazione
Art 13 D. 33/2013	Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione	Segretario Generale	SI	Aggiornamento	Aggiornamento	Aggiornamento

Articoli di Legge/Decreto legislativo	Sintesi non esaustiva dell'articolo di riferimento	Struttura competente	SI / NO	Anno 1	Anno 2	Anno 3
	(organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni ecc).					
Art 13 D. 33/2013 lett B	Nomi dei responsabili dei singoli uffici	Segretario Generale	SI	Aggiornamento	Aggiornamento	Aggiornamento
Art 1 c. 29 L.190/2012	Elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella PEC.	Responsabile Trasparenza	SI	Mantenimento	Aggiornamento	Aggiornamento
Art 32 Dlgs 33/2013	Informazioni circa la qualità dei servizi erogati.		NO	Predisposizione documenti	Aggiornamento	Aggiornamento
Art 32 Dlgs 33/2013	Carta dei servizi		NO	Verifica applicabilità	Aggiornamento	Aggiornamento
Art. 32, c. 2, lett. b) D.lgs. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi		N. A.			
Art. 33 D.lgs. 33/2013	Indicatore tempestività dei pagamenti	Ufficio Contabilità	SI	Predisposizione documenti	Aggiornamento	Aggiornamento
14 comma I del decreto n. 33/2013	Compensi componenti organi	Resp. Trasparenza	SI	Aggiornamento	Aggiornamento	Aggiornamento
14 comma I del decreto n. 33/2013	Curricula situazione reddituale e patrimoniale organi	Resp Trasparenza / Uff. Contabilità	SI	Aggiornamento	Aggiornamento	Aggiornamento
Art 14 D.Lgs33/2013	Curricula e retribuzioni dei dirigenti		N.A			
Art 14 D.Lgs 33/2013 Comma 1 p.to f	Dichiarazioni di mancato consenso del coniuge / parenti di II° grado		NO	Predisposizione link di rinvio	Aggiornamento	Aggiornamento
Art.16 D.Lgs.33/2013	Tassi di assenza del personale e di maggiore presenza per ufficio	Ufficio Personale	NO	Attivazione	Aggiornamento	Aggiornamento
Art.12 D.Lgs.33/2013	Codici di comportamento / Codice Etico	Organismo di vigilanza	SI	mantenimento	Aggiornamento	Aggiornamento
Art. 1 comma 15 legge 190/2012	Bilanci e conti consuntivi	Ufficio Contabilità	SI	mantenimento	Aggiornamento	Aggiornamento
ART. 33 D. 33/2013	Indicatore TRIMESTRALE (DAL 2015) dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti),	Ufficio Contabilità	NO	Attivazione	Aggiornamento	Aggiornamento
Art.10 D.Lgs.33/2013	"Giornate della trasparenza"	Responsabile trasparenza	NO	Predisposizione	Aggiornamento	Aggiornamento
Art 14 c. 2	Predisposizione	Responsabile	NO	In fase di	Aggiornamento	Aggiornamento

Articoli di Legge/Decreto legislativo	Sintesi non esaustiva dell'articolo di riferimento	Struttura competente	SI / NO	Anno 1	Anno 2	Anno 3
D.33/2013	sezione di archivio, ecc	Gestione Sito Internet		predisposizione		
Art 15 D.33/2013 c. 1, 2, 3,4,5	Estremi atti di conferimento incarico, CV, attività professionali, compensi, ecc.	Singoli Responsabili	SI	In aggiornamento	Aggiornamento	Aggiornamento
Art 17 c.1, c.2 D.33/2013	Obbligo pubblicazione personale a tempo determinato, ecc.		N.A.			
Art 18 D.33/2013	Obbligo pubblicazione incarichi relativi ai propri dipendenti, ecc		NO	Verifica Applicabilita'	Aggiornamento	Aggiornamento
Art 19 D.33/2013	Bandi di concorso e spese effettuate	Ufficio Personale	SI	Aggiornamento (* allo stato N.A.)	Aggiornamento	Aggiornamento
Art 20 D 3/2013	Premi collegati alla performance: stanziati e distribuiti, ecc	Ufficio Contabilità	SI	Predisposizione della pubblicazione	Aggiornamento	Aggiornamento
Art 22 c.1 D.33/2013	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle partecipazioni societarie. (elenco società, entità quote, indicazioni delle funzioni attribuite e delle attività svolte. Comma 1 lettera b.)	Ufficio Contabilità / Resp. Gestione Sito Internet / Resp. Trasparenza	SI			
Art 23 D.33/2013 Art 1 c. 16 lett. D e c.2 L. 190/2012	Bandi di gara, concorsi e prove selettive, autorizzazione e concessioni, accordi stipulati con soggetti privati, ecc		SI	Aggiornamento	Aggiornamento	Aggiornamento
Art 1 c.16 L.190/2012	Modalità scelta contraente per lavori e forniture servizi	Singoli Responsabili	SI	Predisposizione della pubblicazione	Aggiornamento	Aggiornamento
Art 29 D.33/2013	Bilancio	Ufficio Contabilità / Resp. Gestione Sito Internet / Resp. Trasparenza	SI	esistente	Aggiornamento	Aggiornamento
Art 30 D.33/2013	Obbligo di pubblicazione Concernenti beni immobili e gestione patrimonio (canone locazione)		N.A.		Aggiornamento	Aggiornamento
ART 36 D. 33/2013	Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici	Ufficio Contabilità / Resp. Gestione Sito Internet	SI	Mantenimento	Aggiornamento	Aggiornamento



Articoli di Legge/Decreto legislativo	Sintesi non esaustiva dell'articolo di riferimento	Struttura competente	SI / NO	Anno 1	Anno 2	Anno 3
ART 43 D. 33/2013	Responsabile per la trasparenza	RT	SI	Attuazione	Aggiornamento	Aggiornamento
ART 20 c.1 D. 39/2013	All'atto del conferimento di incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità	Singoli Uffici	NO	Attuazione	Aggiornamento	Aggiornamento

### 8.3 Limiti alla trasparenza

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. 196/03, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

La pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Unioncamere Liguria può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto 33/13 o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, l'Ente provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della L. 7.8.1990 n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'art. 9 del D. Lgs. 6.9.1989 n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

### 8.4 Accesso civico

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo all'Ente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa: entro trenta

giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Ente indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9 bis, della L. 7.8.1990 n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

Unioncamere Liguria ha individuato, la dipendente Marina Meneghello, quale soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile della trasparenza. Sul sito internet istituzionale è pubblicata l'indicazione di tale soggetto a cui è attribuito tale potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del Responsabile della trasparenza, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 2.7.2010 n. 104, così come modificato dal decreto legislativo 33/13.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5 del D. Lgs. 33/13.

Si fa pertanto specifico obbligo a tutti i destinatari della presente procedura di collaborare attivamente e tempestivamente con il Responsabile della trasparenza (o con il suo sostituto in caso di inerzia del primo) per consentire e garantire all'Ente il pieno rispetto delle regole e dei comportamenti e delle tempistiche sopra citati.

### **8.5 Qualità delle informazioni**

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 33/13 Unioncamere Liguria garantisce la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto precitato.

Al riguardo, si ricorda ai destinatari della presente procedura che l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

### **8.6 Dati aperti e riutilizzo**

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'art. 5 del D. Lgs. 33/13, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale 7.3.2005 n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del D. Lgs. 24.1.2006 n. 36, del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82, e del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

### **8.7 Accesso alle informazioni pubblicate**

Come anticipato, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page di Unioncamere Liguria è collocata un'apposita sezione denominata «**Amministrazione trasparente**», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8, comma 3, del D. Lgs 33/13 i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 8, comma 3.

### **8.8 Adeguamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità verrà aggiornato annualmente, con indicazione delle iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche);
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Si fa pertanto obbligo ai destinatari della presente procedura di prendere tempestivamente e compiutamente visione del Programma per la trasparenza e l'integrità di Unioncamere Liguria, disponibile su sito web aziendale, al fine di conoscere, tra l'altro, le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3 per i relativi adempimenti di loro competenza.

## **9 I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

Gli obiettivi indicati nel Piano anticorruzione sono formulati in collegamento con il Piano della Performance: il piano della performance, infatti, deve essere elaborato e approvato contestualmente alla predisposizione degli obiettivi di rilevanza strategica, desunti dal Programma di attività, e di quelli a carattere operativo e gestionale, riferiti al preventivo economico ed al budget direzionale correlato. Unioncamere Liguria si propone di predisporre formalmente detto piano delle performance nel corso del secondo anno di attuazione del presente Piano.

## **10 CODICE ETICO**

Con l'adozione del Modello ex Dlgs 231/01 Unioncamere Liguria si è data un Codice Etico al quale devono attenersi tutti i lavoratori.

Il codice detta norme di comportamento avendo particolare riguardo alla tutela della dignità del lavoratore (contrasto al mobbing e alle discriminazioni) e alla prevenzione di comportamenti in conflitto con gli interessi dell'Ente.

La violazione di dette norme costituisce fonte di responsabilità disciplinare.

Il codice Etico è stato consegnato a ciascun dipendente ed è a disposizione presso la Segreteria.

Con particolare riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, il codice detta norme in materia di conflitto d'interesse, tutela dei lavoratori che segnalano fatti illeciti, autorizzazioni incarichi, incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi.

## **11 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La formazione in materia di anticorruzione ed applicazione della normativa in materia di Integrità e Trasparenza è strutturata su due livelli:

- a) livello generale, di tipo prevalentemente informativo, rivolto a tutti i dipendenti dei livelli gestionali e operativi;
- b) livello specifico, di tipo prevalentemente formativo, e al personale dei settori dell'Ente particolarmente esposti alla corruzione, individuati a seguito della valutazione del rischio dei processi.

Il programma di formazione affronterà i seguenti temi:

- legalità ed etica, con particolare riferimento ai protocolli di legalità ed alle regole di integrità di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- le buone prassi amministrative, anche alla luce delle risultanze delle attività di controllo e verifica di cui presente Piano;
- la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle modifiche introdotte dalla Legge 190/2012 e l'adempimento agli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013.

Le attività formative saranno avviate già dal secondo semestre del corrente anno.

## **12 MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE ED EFFICACIA DEL PTPC**

Il monitoraggio del Piano, inteso come attività di verifica della progressiva esecuzione delle attività programmate e del raggiungimento degli obiettivi previsti, prevede, in accordo con quanto definito nel Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni:

- l'utilizzo di *audit* svolti durante le verifiche del sistema di qualità, che si pongono come obiettivo anche il controllo trimestrale dei tempi dei procedimenti e della trasparenza;
- l'utilizzo di *report semestrali* del controllo di regolarità amministrativa ex post condotto sugli atti assunti nei settori ad alto rischio di corruzione e da cui emergono i risultati dei progetti e/o processi formulati in riferimento agli obiettivi di PTPCT.

Il Responsabile dell'anticorruzione esercita, in ogni caso, un continuo monitoraggio e redige - entro il 15 dicembre di ogni anno - una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC. Questo documento è pubblicato sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente".